



Non sprechiamo la #Fase2

33 proposte per rilanciare l'Italia
in chiave green e ridurre le disuguaglianze


LEGAMBIENTE

Il corona virus rappresenta la più terribile sfida che il nostro Paese si trova di fronte dalla seconda guerra mondiale sia da un punto di vista dell'impatto sanitario che economico e occupazionale. Non sappiamo ancor quali saranno i tempi di riapertura completa delle attività economiche, di ritorno a scuola nè di ritorno alle possibilità di movimento a cui eravamo abituati prima di questo shock. Quello che sappiamo però è che dobbiamo farci trovare pronti e per mettere in campo ricette diverse dal passato, perché la sfida che abbiamo di fronte non solo è senza paragoni ma perché dovremo trovare una risposta anche alle altre due grandi crisi che abbiamo di fronte: quella climatica e quella sociale, aggravata da questi difficili mesi.

La sfida è politica: evitare l'ennesimo provvedimento di emergenza, che distribuisca risorse a pioggia e acceleri qualche grande opera, rinviando tutto il resto a tempi migliori. Ossia quello che il nostro Paese ha fatto dopo la crisi del 2008. E' un errore che non dobbiamo compiere, anche perché il nostro Paese nell'ambito di un dibattito europeo molto diverso da dodici anni fa, con margini per politiche pubbliche e investimenti mai avuti prima e una nuova programmazione 2021-2027 che può aiutare a progettare il rilancio attraverso interventi green capaci di dare risposte immediate ma anche di segnare la strada per un'economia e una società più forti, resilienti, solidali.

Il nostro Paese ha un drammatico bisogno di rilanciare gli investimenti dopo anni di stop, il declino italiano viene da lontano e si è accentuato negli ultimi dieci anni con una riduzione del 37% nella spesa pubblica¹. **Ma nel rilanciare gli investimenti non va tutto bene, non tutte le strade sono utili o percorribili.** In queste delicate settimane occorre scegliere il futuro che vogliamo e dunque i cantieri e gli investimenti che possono partire prima e che sono anche più utili per aiutare le famiglie e le imprese. Altro che rinviare il Green Deal perché oggi, secondo alcuni, servirebbe altro. Al contrario, oggi è proprio intorno alla transizione climatica che possiamo accelerare investimenti capaci di dare risposta ai problemi delle famiglie e delle imprese. Di sicuro il nostro Paese ha bisogno di semplificazioni, perché troppo complesse e poco trasparenti sono le procedure, ma occorre cambiare obiettivo dopo 20 anni di attenzione alle grandi opere. Una semplificazione che deve interessare anche la ricostruzione nelle aree colpite dal sisma, dove si scontano ancora ritardi enormi quando vi sono risorse disponibili ma in un quadro normativo ancora contraddittorio.

Gli interventi che con la Fase 2 dobbiamo semplificare sono quelli che devono consentire di portare in tutti i Comuni la banda larga e le ricariche delle auto elettriche, di avere scuole sicure e case dove si riducono le bollette energetiche, di sbloccare gli impianti da rinnovabili, di togliere le barriere non tecnologiche che oggi rallentano l'economia circolare, le bonifiche dei siti inquinati e la rigenerazione urbana. Interventi diffusi, che possono partire in pochi mesi e produrre risultati immediati e a supporto di coloro che più stanno soffrendo l'impatto della crisi. Per essere chiari, esattamente il contrario di quanto avverrebbe se invece si puntasse sulla solita deregulation delle grandi opere, con l'abolizione del codice appalti.

Legambiente ha individuato 33 proposte per fare dell'uscita da questa crisi una opportunità per rilanciare il Paese affrontando alcuni problemi e nodi oggi ineludibili, perché non solo bloccano l'economia ma sono anche una delle ragioni dei problemi sociali e dei ritardi ambientali delle nostre città e del sistema produttivo. La cornice che tiene assieme gli interventi che proponiamo sta proprio nell'obiettivo di tenere assieme oggi innovazione (di cui il nostro Paese ha

¹ Dal 2009 secondo i dati Eurostat l'Italia ha tagliato del 37,1% la spesa pubblica per investimenti, passando dai 54,1 miliardi del 2009 ai 34 miliardi del 2017, con una riduzione di circa 20,1 miliardi di euro. Si tratta del valore più basso fatto registrare dal 2004 ad oggi. Negli ultimi otto anni la spesa pubblica per investimenti in Italia è calata in media di 2,5 miliardi ogni anno. Rispetto al periodo pre 2009 la media è passata dal 3,5% del Pil all'anno a 2,1%.

straordinario bisogno) e riduzione delle disuguaglianze, come oggi solo gli investimenti green consentono.

Gli interventi si dividono in tre campi: 12 riguardano la **semplificazione di procedure** (quindi a costo zero); 12 sono **interventi di rilancio dell'economia** con costi limitati e che indirizzano fondi già stanziati da politiche nazionali o europee green; 9 sono **decreti attuativi e provvedimenti in attesa di essere sbloccati dai Ministeri**. Sono proposte condivise con tanti attori imprenditoriali e del terzo settore che aspettano da tempo di avere procedure trasparenti per realizzare gli interventi. Perché è evidente come nel 2020 semplificare e rendere trasparenti le procedure e innalzare il livello qualitativo dei progetti e dei controlli è la strada più efficace per dare risposta ai bisogni e problemi del Paese, e al contempo tenendo fuori la corruzione e gli interessi della criminalità organizzata.

Per rilanciare il Paese nella Fase 2 post Covid-19 occorre puntare su due fondamentali priorità. **Aiutare le famiglie, perché si ridurranno inevitabilmente le possibilità di spesa e di investimento anche quando risultano convenienti.** Fondamentale sarà aiutare l'accesso al credito a tassi agevolati da parte delle famiglie, in modo da rendere possibili interventi che permettono di ridurre le bollette e di vivere meglio (l'efficientamento energetico delle case, l'installazione di pannelli solari, l'acquisto di mezzi di mobilità elettrici, ecc.). **In parallelo dobbiamo aprire cantieri in ogni parte d'Italia.** Altro che commissariamenti e deroghe alla legalità e alla tutela del territorio per le grandi opere. **Il problema è che le priorità continuano ad essere sbagliate** – con prevalenza di strade e autostrade – e occorre **semplificare gli interventi da parte dei Comuni italiani.** In forme diverse dal passato, ad esempio attraverso un supporto nella progettazione e nella gestione degli appalti indispensabile a rendere possibili interventi che sono di interesse generale, che producono vantaggi immediati per le persone (come l'acquisto di metro e tram, la realizzazione di piste ciclabili corsie preferenziali, gli interventi di messa in sicurezza del territorio e di piantumazione di alberi, l'implementazione della rete fognaria, il recupero degli edifici di edilizia popolare) e l'ambiente, che riducono le disuguaglianze, affrontando anche il tema sempre più rilevante della povertà energetica. **Proponiamo di fissare come priorità gli interventi che i Comuni hanno previsto nei Piani urbani della mobilità sostenibile, puntando a raddoppiare i chilometri di piste ciclabili** (i progetti sono per 2.626 km da sommare ai 2.341 esistenti), **realizzando 330,5 km di tram e 154 km di metropolitane in larga parte non finanziati.** Perché le città saranno il cuore del rilancio post corona virus.

Ognuna delle proposte è scritta già nella forma di emendamento al prossimo Decreto che il Governo ha annunciato di voler presentare per far ripartire l'economia, ed è immediatamente attuabile con riferimenti normativi e di spesa. Molte di queste proposte intervengono infatti sull'attuazione di provvedimenti "green" messi in campo in questi anni, altre mettono in campo nuove idee che possono anche arrivare a produrre nuove entrate per il Bilancio dello Stato, come avverrebbe con la regolarizzazione dei lavoratori stranieri, altre ancora a ridurre il conto salato che paghiamo per far fronte alle procedure di infrazione comunitaria su temi come la depurazione e la qualità dell'aria. Ci vorranno idee chiare e innovative per uscire da una situazione quanto mai difficile, con un debito pubblico superiore al 155%, la necessità di trovare risorse per gli ammortizzatori sociali ma anche per la salute e la scuola, l'università. **La crisi del 2020 non va spreca** ed è ora il momento per realizzare riforme capaci di recuperare risorse dall'evasione fiscale e dai sussidi alle fonti fossili.

I vantaggi per l'economia di prendere una direzione di questo tipo? Avviare finalmente i cantieri della **riqualificazione energetica del patrimonio edilizio** permetterebbe di mettere in

moto investimenti tra diretti e indiretti per quasi **9 miliardi di Euro all'anno con 430 mila occupati** con risparmi in bolletta per le famiglie pari a circa 620 Euro all'anno². Semplificando le procedure per il **revamping di impianti eolici e solari**, si potrebbero produrre investimenti e benefici economici. Per **l'eolico si avrebbero 2,1 miliardi di Euro** di benefici tra minori costi, ricadute economiche, prezzo ridotto dell'elettricità ma anche spinta all'occupazione³. Semplificando gli interventi per portare **la banda larga** anche nei piccoli Comuni e nelle aree interne del Paese si producono vantaggi non solo economici (con quasi **9 miliardi di euro di investimenti per il cablaggio** previsti in tutta Italia), ma che hanno ricadute positive per far tornare a vivere e investire nei borghi. **L'economia circolare** può diventare il motore del rilancio dei territori, attraverso il riciclo di materia con benefici economici e la creazione di nuove imprese. **A livello europeo viene stimato al 2030 un beneficio economico** dall'adozione di una maggiore spinta in questa direzione pari a **1.800 miliardi di euro annui, favorendo una crescita del Pil fino al 7%**. Anche qui servono semplificazioni ma anche un ruolo delle amministrazioni pubbliche nel green public procurement, in modo da creare un mercato per i prodotti provenienti dal riciclo. Scegliendo la strada di una **progettazione di qualità e di veri controlli ambientali** si potrebbe finalmente cancellare le tante procedure di infrazione europee aperte contro il nostro Paese (in questo momento sono 19 quelle ambientali) che ci hanno costretto in questi anni a pagare oltre **500 milioni di Euro di multe** per inquinamento e ritardi che, oltretutto, scontano i cittadini. Investendo nell'economia circolare e nella depurazione, nel risanamento e bonifica di discariche ne guadagniamo in salute e lavoro, riducendo una spesa assurda per le multe.

I mesi che ci aspettano saranno complicati, ma le decisioni che verranno prese con il prossimo Decreto potranno imprimere una svolta nell'orientare le scelte per il futuro e costruire le condizioni per una transizione climatica che con la Legge di Bilancio, ed altri provvedimenti ministeriali, potrà avere un'accelerazione virtuosa. Al Governo chiediamo di costruire su queste sfide un confronto con tutti gli interlocutori sociali e economici, di aprire ad idee e proposte, per poi accelerare nel cambiamento di cui abbiamo bisogno.

La situazione che stiamo tutti vivendo è straordinaria e ha bisogno di risposte nuove e all'altezza delle crisi sanitaria, economica e climatica che abbiamo di fronte. Dobbiamo essere consapevoli che le soluzioni che verranno trovate in Europa, per la condivisione degli sforzi necessari a far fronte agli impatti sociali e sanitari del Corona virus, e in Italia per il rilancio economico, definiranno profondamente il tipo di società e di ambiente in cui ci troveremo a vivere nei prossimi anni.

² Si veda https://www.filleacgil.net/images/cannata/EDILIZIA/PropostaFilleaLegambiente_020420.pdf

³ Si veda studio di Althesys "Il rinnovamento del parco eolico italiano"

1. SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI

1) SEMPLIFICAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI

Modifiche al Decreto legislativo 3 Marzo 2011, n.28, articolo 5, comma 3, in materia di autorizzazioni per gli impianti da fonti rinnovabili.

Al comma 3 il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:

“Fino all’emanazione del decreto di cui al primo periodo, non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all’art.6, tutti gli interventi di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento su impianti fotovoltaici già esistenti, compresi quelli da realizzare su progetti fotovoltaici autorizzati ma ancora non realizzati, incluse le necessarie infrastrutture di connessione, che, anche prevedendo un aumento della potenza installata, una modifica del layout impianto e una modifica delle soluzioni tecnologiche utilizzate in termini di pannelli e di strutture, non comportino un incremento della superficie radiante complessiva e dell’area occupata, intesa come superficie catastale rispetto a quella dell’impianto originario, né una variazione superiore al 20% dell’altezza. Per altezza s’intende l’altezza massima dei moduli fotovoltaici rispetto al piano nel caso di strutture fisse, mentre per sistemi ad inseguimento l’altezza massima si riferisce all’altezza massima dell’asse di rotazione. Gli interventi di mera sostituzione di componenti principali senza incremento della potenza autorizzata - nei limiti di una tolleranza dell’1% -, dell’altezza dei moduli installati originariamente, nonché dell’area destinata ad ospitare gli impianti stessi, intesa come superficie catastale, comprese le necessarie infrastrutture di connessione, sono soggetti alla sola Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata.

Per gli impianti eolici non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all’art.6, tutti gli interventi di modifica ad impianti eolici esistenti consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore, che, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, comportino una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale in misura non superiore al 15% ovvero quelli che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell’impianto eolico e che comportano una riduzione del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un’altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il diametro dei rotori dei nuovi aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati moltiplicato per l’altezza massima dell’aerogeneratore già esistente o autorizzato aumentato del raggio del nuovo rotore.

Per l’idroelettrico non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all’articolo 6 gli interventi da realizzare sugli impianti esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell’area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse”.

Gli interventi su impianti eolici e fotovoltaici esistenti qualora sottoposti a valutazione ambientale ai sensi delle Legge vigenti, sono soggetti alla procedura di cui all’articolo 6 comma 9 del D.lgs 152/2006. La valutazione ambientale ha ad oggetto la variazione dell’impatto sull’ambiente determinata dal progetto rispetto alla situazione preesistente.”

Motivazioni

La semplificazione degli interventi di riqualificazione e rifacimento di impianti da fonti rinnovabili esistenti appare strategica nella prospettiva di crescita della produzione da fonti rinnovabili in Italia. Grazie alle innovazioni tecnologiche negli stessi siti oggi si possono realizzare produzioni maggiori, inoltre gli impianti in funzione hanno già avuto procedure di valutazione ambientale e dunque devono essere valutati esclusivamente rispetto alle modifiche portate sull'ambiente rispetto alla situazione attualmente esistente. Con la proposta si semplifica la procedura di approvazione per progetti che intervengono con modifiche non sostanziali rispetto ad impianti esistenti, con limitazioni di dimensione e occupazione di aree in modo da chiarire il campo di applicazione.

2) SEMPLIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Modifiche al testo unico dell'edilizia (DPR 380-2001) e al Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

- 1. Gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, comprese le opere di isolamento termico delle facciate e delle coperture, che non modificano le parti strutturali degli edifici sono comprese tra gli interventi di manutenzione ordinaria.*
- 2. Gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente che, senza aumenti di cubatura, prevedono l'installazione di schermature o serre solari, la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità immobiliari anche su supporti strutturali autonomi sono comprese tra gli interventi di manutenzione straordinaria. Tali interventi sono consentiti in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e delle distanze di cui al Dm 1444/1968, nel rispetto delle norme del codice civile e della normativa antincendi. Sono escluse le aree e gli immobili di cui agli artt. 10 e 142 del Dlgs 42 del 2004 salvo espressa autorizzazione della competente Sovrintendenza.*
- 3. Gli interventi di riqualificazione energetica che intervengono sulle parti strutturali degli edifici e modificano le facciate sono comprese tra gli interventi di risanamento conservativo e non pagano oneri di urbanizzazione o costruzione.*
- 4. L'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo che non prevedono modifiche di parti strutturali, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal codice degli appalti, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori avviene tramite appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione dell'intervento.*
- 5. Per gli interventi di cui ai commi precedenti realizzati su edifici condominiali si applica per le decisioni quanto previsto dall'articolo 26, comma 2 della Legge 10/1991, attraverso la maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea.*

Motivazioni

Gli interventi di riqualificazione energetica devono essere semplificati nella loro attuazione e esonerati dal pagamento di oneri. Con gli interventi previsti è semplificata la procedura di approvazione del progetto, responsabilizzando il proponente, e definendo con più chiarezza le categorie di intervento, ampliando le possibilità di riqualificazione con risultati ambiziosi in termini di riduzione dei consumi, ed è escluso per tutte le categorie il pagamento di oneri. Inoltre si

interviene sull'affidamento dei lavori, che non prevedono modifiche delle parti strutturali degli edifici, semplificando i compiti della pubblica amministrazione, e riducendo la maggioranza necessaria per le decisioni in assemblea condominiale adeguandola a quella già prevista per interventi di efficienza energetica.

3) PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO SISTEMI GEOTERMICI

Misure di semplificazione nel settore della ricerca e della coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche

All'articolo 10 del Decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono assoggettate alla procedura abilitativa semplificata stabilita all'articolo 6 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale, alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 4, del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermi restando gli oneri per l'utilizzo delle acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili.

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Il comma 7 si estende alle piccole utilizzazioni locali di cui al comma 4-bis"».

Motivazioni

I sistemi geotermici abbinati a pompe di calore possono svolgere un ruolo significativo nel rendere più efficiente e sostenibile sotto il profilo ambientale la produzione e gestione nei complessi edilizi di riscaldamento e raffrescamento. Con la normativa esistente, le cosiddette “sonde geotermiche” sono assoggettate ad un iter autorizzativo semplificato e con tempi certi (30 giorni). I “sistemi geotermici a ciclo aperto bilanciato”, utilizzati dalle pompe di calore idrotermiche, sono invece soggetti a due diversi iter autorizzativi autonomi, molto lunghi e dalle tempistiche incerte, tipicamente dai 7 a 12-18 mesi, nonostante, esattamente come le sonde geotermiche, scambino solo calore con il sottosuolo. La prima autorizzazione è per l'emungimento e si preoccupa principalmente di non impoverire l'acquifero e la seconda è per lo scarico e si preoccupa principalmente di non contaminare l'acquifero con le acque scaricate. In realtà i “sistemi geotermici a ciclo aperto bilanciato” non prelevano acqua dall'acquifero non potabile per un uso diretto e non la possono contaminare perché questa viene movimentata attraverso un sistema di tubazioni chiuso, solo per lo scambio termico, variandone solo la temperatura. Vengono meno quindi i rischi che renderebbero necessarie le due autorizzazioni: l'impoverimento dell'acquifero e la sua contaminazione. Tra l'altro il “sistema geotermico aperto bilanciato” è ancora di più facile realizzazione e gestione rispetto alle “sonde geotermiche” perché necessita di minori profondità di perforazione e comunque fino ad acquifero non potabile, non utilizza acqua glicolata, non utilizza bentonite né altri materiali da inserire nella perforazione, interessando solo l'acquifero non potabile, non corre il rischio di mettere in comunicazione diverse falde e contaminare la falda di acqua potabile. Questa complessità autorizzativa ha fortemente limitato l'uso delle pompe di calore idrotermiche, nonostante siano le più efficienti e le uniche utilizzabili in aree climatiche con numero di gradi giorno elevati (zone D, E, F) che interessano 6.963 comuni (oltre l'85% dei comuni italiani).

Con la proposta si avrebbe lo stesso processo autorizzatorio per i “sistemi geotermici a ciclo aperto bilanciato” in vigore per i “sistemi geotermici a ciclo chiuso (sonde geotermiche)” perché, anche in coerenza con quanto previsto dal Piano integrato energia e clima è utile aumentare la diffusione

delle pompe di calore, per ridurre l'uso di energia primaria, eliminare le emissioni nei luoghi di utilizzo, ridurre le emissioni in termini assoluti a livello paese. In particolare le pompe di calore idrotermiche che utilizzano "sistemi a ciclo aperto bilanciato" sono i più efficienti tra le pompe di calore e permettono di risparmiare fino al 50% dell'energia elettrica consumata, dando inoltre la possibilità di non modificare gli attuali sistemi di riscaldamento perché in grado di lavorare anche ad alte temperature (80°C). Inoltre possono essere anche usati in zone climatiche nelle quali in inverno si raggiungono temperature esterne inferiori ai 5 °C, dove altri tipi di pompe di calore di fatto non vengono utilizzate perché in quelle condizioni consumano troppo. Nel funzionamento estivo invece evitano il fenomeno del riscaldamento dell'aria esterna all'edificio che oltre a rendere molto più calde le strade delle città, fa aumentare il fabbisogno di frigoriferi e, in ultima analisi, fa quindi aumentare i consumi di energia. Analogamente, nel funzionamento invernale, evitano di raffreddare ulteriormente l'aria esterna e far aumentare, anche per questo circolo vizioso, il fabbisogno di calore e, di conseguenza, i consumi di energia primaria.

4) SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Modifiche al Decreto Legislativo 152/2016, Articolo 24-bis, in materia di inchiesta pubblica

-L'inchiesta pubblica di cui ai commi 1 e 2, può essere disposta anche su proposta del proponente o da parte di Consigli comunali dei territori interessati o direttamente confinanti. La richiesta può essere presentata entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso.

Modifiche al DPCM 76/2018, Allegato 1, in materia di dibattito pubblico

-Le soglie economiche per impianti insediamenti industriali e infrastrutture energetiche, per autostrade e strade extraurbane principali, per tronchi ferroviari per il traffico di grande distanza, per aeroporti, sono ridotte a 100 milioni di Euro. Rimangono in vigore le soglie dimensionali previste per le diverse categorie di progetto.

Modifiche al Decreto Legislativo 152/2016, ALLEGATO II – VIA per Progetti di competenza statale

-Sono ricompresi tra i progetti di competenza statale sottoposti a valutazione di impatto ambientale gli elettrodotti in cavo interrato in corrente continua con tracciato superiore a 40 chilometri e quelli marini con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km.

Modifiche al Decreto Legislativo 387/2003, Art. 12.

Per semplificare l'iter di approvazione dei progetti di fonti rinnovabili elettriche e termiche il comma 10 è così sostituito:

In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3 e di quelli in materia di fonti rinnovabili termiche. Tali linee guida sono volte ad assicurare un corretto inserimento degli impianti da fonti rinnovabili, sia elettrici che termici, nel paesaggio e nell'ambiente ai sensi delle procedure di valutazione di impatto ambientale vigenti. Le linee guida individuano altresì gli impianti che possono essere sottoposti ad inchiesta pubblica ai sensi del Decreto Legislativo 152/2016 e delle norme regionali in materia, l'inchiesta pubblica può essere disposta anche su proposta del proponente o dei Consigli comunali dei territori interessati. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali.

Motivazioni

Le proteste nei confronti dei progetti e le sindromi nimby si possono superare solo allargando l'informazione e partecipazione dei cittadini. A livello internazionale gli studi confermano che solo rendendo trasparente il processo di coinvolgimento dei cittadini diventa possibile informare sui reali impatti di un'opera un numero ampio di persone e solo attraverso momenti di confronto pubblico organizzati diventa possibile entrare nel merito delle questioni. In Italia sono in vigore due strumenti di partecipazione, il dibattito pubblico e l'inchiesta pubblica, che fino ad oggi non sono praticamente mai stati utilizzati. Le modifiche prevedono di allargare la possibilità di richiesta di realizzare l'inchiesta pubblica anche da parte dello stesso proponente, che può avere interesse a presentare le ragioni del suo progetto e discuterle, ma anche dei consigli comunali, eliminando le soglie attualmente previste che in molte situazioni escludono di fatto l'applicazione dell'inchiesta pubblica. Occorre ricordare che l'inchiesta pubblica è una fase di informazione e approfondimento del progetto, ma la decisione rimane sempre in carico agli Enti competenti. Per il dibattito pubblico si propone di abbassare le soglie economiche previste perché appaiono del tutto sproporzionate rispetto alle soglie in chilometri degli stessi interventi, rendendo di fatto impossibile realizzare i dibattiti pubblici. L'intervento rispetto alle categorie di opere sottoposte a Via è legato al fatto che alcuni interventi sempre più importanti (come gli elettrodotti interrati e marini) ne sono esclusi e, tra l'altro, occorre evitare che nascano per questo polemiche e ricorsi. La semplificazione in materia di fonti rinnovabili interviene rispetto ai criteri ambientali e paesaggistici per la redazione e valutazione dei progetti, modificando quanto la Legge vigente prevede e che si è rivelato poco efficace nel ridurre i conflitti nei territori e avere regole di tutela chiare ed efficaci. Si propone inoltre l'estensione a questo tipo di impianti della possibilità di realizzare l'inchiesta pubblica.

5) SEMPLIFICAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI RETI A BANDA LARGA

Misure volte a velocizzare i procedimenti amministrativi per il rilascio dei permessi necessari all'installazione di reti di telecomunicazione elettronica a banda larga

1. All'articolo 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 7, sostituire le parole: *“posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni”* con le seguenti: *“posa di cavi o tubi aerei o manufatti o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni”*;

2. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, dopo il comma 1, inserire il seguente: *“1-bis. Con specifico riferimento ad interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di quaranta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente, che è immediatamente comunicato al richiedente”*.

3. All'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le seguenti parole: *“entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti”*, aggiungere le seguenti: *“e di trenta giorni dalla ricezione degli atti qualora il parere sia reso in riferimento ad interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”*.

4. All'articolo 2, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, eliminare le seguenti parole: *“Gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività”*.

5. *“La posa di cavi o altri elementi di rete di telecomunicazione elettronica a banda larga su infrastrutture e siti esistenti, rientra tra gli interventi e le opere di cui all'Allegato A, Articolo 2 del DPR 13 Febbraio 2017, non soggetti ad autorizzazione paesaggistica”*.

Motivazioni

Gli interventi consentirebbero di semplificare i procedimenti amministrativi applicando anche alla posa di elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti il termine di otto giorni per il formarsi del silenzio assenso da parte dell'amministrazione (come già previsto dal Codice delle Comunicazioni elettroniche per l'apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti, allacciamento utenti, art. 88 c.7). Vengono anche fissati termini ridotti per il rilascio da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte da determinati titoli autorizzativi necessari alla installazione di reti di telecomunicazioni, per velocizzare l'installazione delle reti a banda larga sul territorio. Inoltre si supera l'ambiguità interpretativa circa l'obbligo di denuncia di inizio attività per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, e si equipara gli interventi di posa di cavi per la banda larga su infrastrutture esistenti ad altri interventi minori non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

6) SEMPLIFICAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI RICARICHE PER AUTO ELETTRICHE

Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici

1. Ai fini del presente articolo, per stazione di ricarica di veicoli elettrici si intende un'area, pubblica o privata, collocata lungo infrastrutture viarie, su cui sono realizzati più punti di ricarica e che garantisce un accesso non discriminatorio a tutti gli utenti.

2. La realizzazione di punti di ricarica di veicoli elettrici, compresa la realizzazione del relativo impianto di alimentazione elettrica, in immobili e aree private anche aperte ad uso pubblico, è attività libera, non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione inizio lavori, fermo restando il rispetto:

a) della normativa in materia di sicurezza stradale e di prevenzione incendi;

b) della regolazione adottata da ARERA in materia di connessioni alle reti elettriche;

b) delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico, ove necessario in base alle leggi vigenti.

3. La realizzazione di un punto o di una stazione di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico adiacente alla strada è sottoposta esclusivamente a una richiesta unificata di occupazione e manomissione di suolo pubblico, alla quale devono essere allegati una relazione illustrativa del progetto, il progetto di dettaglio e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa al comune, con la quale il proponente attesta il rispetto:

a) della normativa in materia di sicurezza stradale e di prevenzione incendi;

b) della regolazione adottata da ARERA in materia di connessioni alle reti elettriche;

c) delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico, ove necessario in base alle leggi vigenti.

4. Salvo motivato diniego del Comune, la richiesta di cui al comma 3 si intende automaticamente assentita decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione.

5. Per le stazioni di ricarica elettrica messe in esercizio entro il 31 dicembre 2022, i Comuni possono prevedere l'esenzione dal canone di occupazione di suolo pubblico e la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica per cinque anni dalla data di messa in esercizio. Per il periodo successivo, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle stazioni di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli in ricarica, che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

6. Ogni punto di ricarica dovrà prevedere la possibilità per l'utente di pagare, tramite almeno due metodi di pagamento alternativi: app o sito web del fornitore o di terze parte, carta RFID, carta di credito, di debito o prepagate o ulteriori sistemi che consentano il pagamento immediato. Deve essere garantita all'utente la conoscenza del costo della ricarica prima del

collegamento e la possibilità di effettuare il pagamento senza dover stipulare specifici contratti con il fornitore.

7. I punti di ricarica che prevedono la possibilità di prenotazione da parte degli utenti devono dotarsi di apposita segnaletica, o indicazione a display o tramite app, che indichi un'attuale prenotazione dello stallo agli altri utenti.

8. Il soggetto che realizza un nuovo punto o una nuova stazione di ricarica di cui al comma 1 è tenuto, entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio, a pubblicare l'identificazione geografica sulla Piattaforma Unica Nazionale (PUN) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'articolo 8, comma 5 del decreto legislativo n. 257 del 2016.

9. I commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e modificato dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, sono abrogati.

10. Il decreto 3 agosto 2017 del Ministero e delle Infrastrutture e dei Trasporti, "Individuazione delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché degli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici", è abrogato.

Motivazioni:

Per accelerare lo sviluppo della mobilità elettrica, con i conseguenti vantaggi ambientali, occorre semplificare la realizzazione di centraline di ricarica. La proposta mira a regolare in modo uniforme e semplificato l'installazione dei punti di ricarica dei veicoli elettrici o ibridi plug-in su tutto il territorio nazionale, al fine di garantire la diffusione più capillare e, al contempo, nel minor tempo possibile, di tale tecnologia, in linea con gli impegni internazionali presi dall'Italia per la riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti, tanto negli agglomerati urbani, quanto nelle zone rurali.

A tal fine, la prima parte della proposta emendativa elimina l'obbligo di presentazione della SCIA – segnalazione certificata di inizio attività, sostituendolo con un più agile strumento rappresentato da una richiesta, unificata, di occupazione e manomissione del suolo pubblico, da presentare al Comune assieme a una lista, anch'essa semplificata, di documentazione aggiuntiva.

Inoltre, sempre nell'ottica di porre l'Italia all'avanguardia nella lotta al cambiamento climatico e nella riduzione dell'inquinamento atmosferico, la proposta condiziona la possibilità per le nuove installazioni di usufruire di eventuali esenzioni o riduzioni del canone e della tassa di occupazione di suolo pubblico, all'utilizzo di energia derivante da fonti certificate di energia rinnovabile. Al fine di garantire la possibilità per ogni utente in possesso di un veicolo elettrico o ibrido plug-in di connettersi alle infrastrutture di ricarica, la proposta di legge obbliga gli operatori a prevedere di offrire un servizio a ciascun utente, anche qualora non sia sotto contratto con i fornitori dei servizi di ricarica che si appoggiano alla infrastruttura scelta, garantendo il pagamento tramite almeno due diverse metodologie di pagamento, nonché a esporre chiaramente le tariffe di ricarica, assieme ai limiti temporali di sosta per ogni stallo una volta che la ricarica è terminata. Infine, si impone l'obbligo di segnalazione in caso di stallo prenotato, così da essere facilmente individuabile da ogni utente.

7) ELIMINAZIONE DI LIMITI ALL'UTILIZZO DEL PET RICICLATO PER LA PRODUZIONE DI BOTTIGLIE DI PLASTICA

Eliminazione dei limiti per la produzione di imballaggi e recipienti attraverso il 100% di PET da riciclo

Modifiche all'art.13-ter, comma 2 del Decreto Ministeriale del 21/03/1973

“Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale”, Le parole “... devono contenere almeno il 50% di polietileneftalato vergine e...” sono soppresse

Motivazioni

Attualmente in Italia le bottiglie di plastica devono contenere almeno il 50% di materiale vergine, la norma è contenuta nel Decreto del Ministro della Sanità del 21/3/1973 sulla disciplina igienica degli imballaggi. Quel Decreto, che originariamente vietava l’utilizzo di materiali in plastica derivanti da scarti o già utilizzati per gli imballaggi destinati a venire in contatto con alimenti, è stato modificato nel 2010 introducendo la possibilità di utilizzare a determinate condizioni polietileneftalato riciclato ma fissando altresì la percentuale minima di materiale vergine in tali imballaggi al 50%. Tale limite per l’utilizzo di PET da riciclo appare oggi senza senso, eliminandolo si potrebbe consentire anche in Italia la produzione di bottiglie ad esempio al 100% prodotte con r-Pet. E’ da notare che la norma non prevede tale limitazione per la commercializzazione in Italia di bottiglie prodotte in altri Paesi.

8) PROMOZIONE DEL GREEN PUBLIC PROCUREMENT

Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di GPP

Al comma 3 dopo il periodo: “l’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo” il periodo successivo è sostituito con: “e tipologia, per il quale siano stati adottati criteri ambientali minimi, compresi quelli esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del presente codice, nonché quelli contestualmente mirati anche alla costituzione di società miste e da queste resi o affidati, ”

Dopo il comma 3 è aggiunto il comma 4: “4. Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano, altresì, agli affidamenti, anche per lavori pubblici, forniture e servizi, resi o affidati dai concessionari di cui all’art. 1, comma 2 lett. c) e d) del presente codice.

Dopo il comma 4 è aggiunto il comma 5: “5 Ogni stazione appaltante deve individuare, al proprio interno, un Referente GPP, a cui fanno capo le attività necessarie a rispettare gli obblighi previsti dall’Art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il Referente GPP è anche il responsabile, per la propria amministrazione, del monitoraggio dell’adozione dei Criteri Ambientali Minimi, che andranno comunicati all’Osservatorio dei Contratti Pubblici come previsto dall’Art. 213 comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Motivazioni

La spinta all’economia circolare passa per sempre più ambiziose politiche di raccolta differenziata e di filiere di recupero e riciclo, ma anche per la creazione di un mercato delle materie prime seconde e di materiali provenienti da recupero e riuso. La spinta in questa direzione e di un’attenzione sempre maggiore all’efficienza negli usi energetici e idrici, passa per un ruolo sempre più forte della pubblica amministrazione nell’indirizzare e premiare questo tipo di interventi nei bandi di gara. Il Codice degli appalti spinge questa prospettiva delineando un ruolo per le stazioni appaltanti nel portare avanti gli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) adottati dal Ministero dell’Ambiente. Con l’intervento proposto si prevede che in tutti gli ambiti di gara per opere pubbliche e servizi nel quale siano stati adottati i CAM, questi debbano essere applicati, compresi quelli in concessione o di società miste pubblico-private. L’individuazione, altresì, di un Referente a cui fanno capo le attività necessarie per il rispetto degli obblighi previsti in materia, il loro monitoraggio e la comunicazione all’Osservatorio

dei Contratti pubblici, già prevista per legge, da un lato responsabilizza le stazioni appaltanti e dall'altro facilita sia la concreta applicazione della norme sia le attività di verifica.

9) UTILIZZO DI MATERIALI PROVENIENTI DAL RICICLO NELLE COSTRUZIONI

Target di utilizzo di materiali provenienti dal riciclo nelle costruzioni

Il Governo è delegato ad adottare entro 180 giorni, su proposta del Ministero dell'Ambiente di intesa con il Ministero delle infrastrutture un Decreto Legislativo al fine di fissare gli obblighi di utilizzo di materiali provenienti da recupero, riciclo e riuso crescenti negli interventi infrastrutturali e nella realizzazione di edifici pubblici. I target dovranno essere pari ad almeno il 10% nel 2021, 15% nel 2023, 20% nel 2025 Tali obblighi sono validi per i cantieri di infrastrutture e opere pubbliche, e per le infrastrutture in concessione.

Motivazioni

L'Italia è tra i Paesi europei che fanno maggiore uso delle discariche per lo smaltimento dei rifiuti da costruzione e demolizione e che al contempo hanno le più basse percentuali di questi materiali. In molti cantieri sono già oggi utilizzati materiali provenienti dal riciclo sia nei sottofondi stradali che negli asfalti e sono tante le applicazioni già diffuse in edilizia. Le Direttive europee spingono da tempo questa prospettiva e il Ministero dell'Ambiente sta per emanare dei Criteri minimi ambientali per l'utilizzo di materiali provenienti dal riciclo nelle infrastrutture. Fissare obiettivi crescenti di utilizzo di materiali provenienti da recupero, riciclo e riuso permette alle stazioni appaltanti e al sistema delle imprese di organizzare capitolati e cantieri, ma soprattutto di dare uno sbocco di mercato ai materiali provenienti dal riciclo e riuso dei materiali ai sensi delle direttive europee.

10) SEMPLIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA E AMBIENTALE

Misure volte a semplificare ed accelerare interventi di rigenerazione urbana.

Il Governo è delegato ad adottare entro 180 giorni, su proposta del Ministero delle infrastrutture di intesa con il Ministero dell'Ambiente e con la Conferenza Stato Regioni, un Decreto Legislativo al fine di semplificare gli interventi di rigenerazione urbana, ambientale e sociale delle aree urbane degradate. Negli ambiti individuati dai Comuni dovranno essere semplificati gli interventi di riuso, trasformazione e densificazione dei tessuti, di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, di inserimento di nuove funzioni e attività economiche, sociali e culturali diversificate e la realizzazione di edifici di edilizia sociale e di spazi e strutture di servizio pubblico integrato con azioni specifiche di accompagnamento sociale e sviluppo locale. Gli interventi in questi ambiti potranno beneficiare di premialità fiscali e urbanistiche, di semplificazioni delle procedure in virtù della maggiore complessità degli interventi e dell'interesse pubblico legato alla loro realizzazione come alternativa al consumo di nuovi suoli.

Gli interventi dovranno avvenire attraverso un complesso organico di interventi che riguardi edifici e spazi pubblici e privati ed essere caratterizzati da alti standard di qualità ambientale e porsi l'obiettivo di conseguire un bilancio positivo in termini di aree permeabili e coperte da vegetazione, di realizzare una significativa riduzione dei consumi idrici ed energetici, di realizzare bonifiche di suoli inquinati, di promuovere una efficiente raccolta differenziata dei rifiuti, di incentrare la mobilità all'interno dei quartieri sugli spostamenti pedonali, ciclabili e sull'accesso alle reti e nodi del trasporto pubblico, limitando al massimo la realizzazione di parcheggi. Attraverso il Decreto vengono stabilite le modalità di supporto agli Enti Locali da

parte delle strutture ministeriali nella elaborazione dei progetti e nell'individuazione delle risorse comunitarie e statali per gli interventi di rigenerazione.

Motivazioni

È ampiamente condivisa l'idea che la rigenerazione delle città italiane possa diventare uno straordinario cantiere di innovazione, dove creare lavoro e restituire qualità e sicurezza a spazi pubblici e abitazioni private. In Italia, a differenza degli altri Paesi europei, faticano a realizzarsi interventi di rigenerazione urbana con obiettivi ambiziosi e che incidano nelle aree più degradate delle città quanto in quelle maggiormente a rischio. Le ragioni fondamentali sono due. La prima è che in Italia è incredibilmente complesso e costoso intervenire nelle aree urbane, per un quadro normativo vecchio e inadeguato di fronte a sfide di questa delicatezza. La seconda ragione sta nell'assenza di chiari indirizzi per la rigenerazione, che semplifichino le procedure e accompagnino le amministrazioni pubbliche che vogliono intraprendere la realizzazione di interventi complessi, e individuino le risorse statali, comunitarie e i programmi che possono essere indirizzate per la riqualificazione sociale, edilizia, ambientale. La delega prevede un intervento normativo che permette di intervenire semplificando le procedure, definendo ambiti e obiettivi degli interventi, introducendo incentivi per superare le barriere oggi esistenti.

11) DEMOLIZIONE DI EDIFICI ABUSIVI

Accelerazione degli interventi di demolizione di edifici abusivi e completamento delle procedure di sanatoria edilizia

1. Il potere sostitutivo in materia di repressione dell'abusivismo edilizio, ai sensi del testo unico in materia edilizia (Dpr 380/2001), è esercitato dal Prefetto. I Comuni trasmettono con cadenza annuale l'elenco delle opere abusive per i quali non si è concluso l'iter di demolizione e l'elenco delle demolizioni da eseguire. Il Prefetto, può avvalersi delle competenze degli uffici e degli organi della Pubblica amministrazione e dello Stato, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi provvede agli adempimenti di notifica al proprietario dell'acquisizione al demanio e di demolizione dell'abuso, avvalendosi anche delle risorse di cui al comma precedente. L'agenzia delle Entrate trasmette le informazioni relative ai fabbricati non accatastati acquisite sulla base delle immagini aeree e delle verifiche di cui al DL 78/2010, alla Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio istituita con la Legge 205/2017 presso il Ministero delle infrastrutture, ai Ministeri dell'Ambiente e dei Beni e attività culturali, ai Comuni e ai Prefetti, in modo che siano avviate le attività di verifica della regolarità edilizia e fiscale.

Motivazioni

L'abusivismo rappresenta una piaga per il territorio italiano, con edifici che deturpano paesaggi di pregio e mettono in pericolo la vita delle persone perché costruiti con materiali di scarto, lavoro in nero, senza collettamento dei servizi fognari e spesso in aree a rischio sismico e idrogeologico. Secondo alcune stime sono oltre 1,5 milioni le pratiche di condono edilizio ancora ferme nel nostro paese, lasciando dunque gli edifici senza manutenzione e interventi di messa in sicurezza che potrebbero diventare anche un volano per l'economia e il turismo. Gli edifici abusivi devono essere demoliti, ed è per questo che si propone di trasferire i poteri sostitutivi in assenza di provvedimenti da parte dei Comuni, ai prefetti in modo da ripristinare la legalità. Per le demolizioni i prefetti possono accedere al Fondo per la demolizione di edifici abusivi costituito presso Cassa Depositi e Prestiti.

2. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI RILANCIO DELL'ECONOMIA

1) PROROGA E REVISIONE DEGLI INCENTIVI PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Misure volte a semplificare ed accelerare interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio:

- 1. Gli interventi di riqualificazione energetica e sismica dei condomini, di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettere h e i, del TUIR (Testo Unico Imposte Redditi), sono prorogati al 31 Dicembre 2025. Con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di intesa con il Ministero dell'Ambiente, sono fissati criteri e riferimenti da rispettare per beneficiare dell'Ecobonus in modo da garantire una riduzione dei fabbisogni energetici delle abitazioni media di almeno il 50% rispetto ai valori dichiarati nell'Attestato di Prestazione Energetica, stabiliti dalla Legge 90/2013 ed in conformità a quanto previsto dai decreti interministeriali del 26 Giugno 2015, o almeno il raggiungimento della Classe "B".*
- 2. Sono prorogate al 2025 altresì le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica di cui al Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013 nel testo coordinato con la Legge di conversione n. 90 del 3 agosto 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2013. Il Decreto di cui al comma precedente dovrà anche ridefinire i criteri di accesso agli incentivi con l'obiettivo di miglioramento delle prestazioni energetiche nelle singole unità abitative, fissando una detrazione del 50% per l'installazione di tecnologie e sistemi di efficienza energetica con prestazioni minime da rispettare, interventi di riduzione della trasmittanza termica di strutture edilizie e infissi con parametri minimi da rispettare, installazione di impianti da fonti rinnovabili; una detrazione del 75% per interventi di riqualificazione dei singoli immobili che consentano il raggiungimento dei requisiti di cui al comma 1, nonché per la sostituzione di sistemi di riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria, cottura dei cibi con sistemi elettrici integrati a emissioni zero.*
- 3. Negli interventi di riqualificazione energetica dei condomini è possibile usufruire in un'unica soluzione della cessione del credito all'impresa che realizza i lavori anche per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica realizzati all'interno delle singole abitazioni di cui al comma 2. L'accesso agli incentivi per gli interventi edilizi di cui al presente articolo sono subordinati oltre che alle comunicazioni e documentazioni già previste, anche alla dimostrazione, da parte dei beneficiari, del corretto svolgimento dei lavori attraverso Durc di Congruità da definire con il Decreto di cui al comma 1.*
- 4. Il Decreto di cui al comma 1 individua i criteri con cui i Comuni possono individuare ambiti di riqualificazione edilizia e sociale, dove negli interventi di efficientamento energetico dei condomini è possibile la cessione del credito anche nei confronti di istituti di credito.*
- 5. Agli oneri di cui ai commi precedenti si provvede mediante il Fondo green di cui ai commi 85 e 86 della Legge 160/2020 attraverso Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze.*

Motivazioni

Gli Ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici hanno visto in questi anni diversi ritardi e problemi di attuazione, tra cui l'incertezza rispetto al futuro. Gli ecobonus per gli interventi negli edifici o singoli alloggi viene prorogato infatti di anno in anno, e scade nel 2020, mentre quello per i condomini termina nel 2021. Occorre inoltre considerare che la detrazione fiscale nei condomini appare sproporzionata rispetto ai risultati che l'intervento produce in termini di riduzione dei consumi energetici e quindi di vantaggi per le famiglie e l'ambiente. La legge prevede per l'accesso agli incentivi un salto minimo di due classi energetiche che rischia di produrre risultati inadeguati (dalla Classe G, la più diffusa in Italia, alla classe E), per cui a fronte di una detrazione del 75% delle spese, la riduzione dei fabbisogni energetici può essere assai limitata per le famiglie. Inoltre nel caso di interventi sui singoli alloggi l'Ecobonus non premia gli interventi integrati, ossia quelli capaci di produrre una riduzione dei fabbisogni di riscaldamento e raffrescamento, che possono oggi essere certificati attraverso il salto di classe dagli APE (attestati di prestazione energetica). Sono stati infatti fino ad oggi circa 2.700 gli interventi di riqualificazione globale, a fronte di milioni di interventi di sostituzione di singole componenti (serramenti, tecnologie di efficienza energetica, ecc.) quando l'obiettivo dovrebbe essere di aiutare le famiglie a capire quali sono gli interventi complessivamente più efficaci di riduzione della spesa energetica. Con le modifiche previste si introduce una proroga al 2025 di tutti gli incentivi ma fissando parametri minimi di efficienza da raggiungere, a vantaggio delle famiglie e di una più efficace allocazione delle risorse pubbliche. Si prevede inoltre di premiare gli interventi che azzerano in loco le emissioni in atmosfera generate dai sistemi di riscaldamento a combustione così che possano contribuire ad un miglioramento della qualità dell'aria, della salute dei cittadini e produrre un'importante riduzione della spesa energetica delle famiglie. Per ultimo si prevede di premiare gli interventi integrati che permettono di ridurre i consumi nei condomini abbinati a quelli nei singoli edifici, attraverso una soluzione unica di cessione del credito, e nei quartieri più degradati attraverso un ruolo dei Comuni per individuare soluzioni di riqualificazione dove sia possibile la cessione anche verso gli istituti di credito per superare il problema della disponibilità delle famiglie. Gli incentivi per l'efficientamento energetico hanno prodotto dei risultati positivi in questi anni, come descritto dalle analisi del Cresme, non solo in termini di investimenti e occupazione, ma anche per il Bilancio dello Stato. La proposta prevede un prolungamento degli incentivi fino al 2025 e per le risorse che eventualmente dovessero essere necessarie rispetto alle previsioni di accedere al fondo per gli investimenti green introdotto con la Legge di Bilancio 2020. Legambiente e Fillea-Cgil propongono inoltre di subordinare gli incentivi alla certificazione sul regolare utilizzo di manodopera attraverso il Durc di congruità⁴.

2) CREAZIONE DI UN FONDO PER L'EFFICIENZA ENERGETICA E L'ACCESSO AL CREDITO DA PARTE DELLE FAMIGLIE

Misure volte ad accelerare interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio:

Per l'accesso al credito delle famiglie agli interventi di efficienza energetica e installazione di impianti da fonti rinnovabili sul patrimonio edilizio esistente è costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo di garanzia per il credito a tasso agevolato alle famiglie. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabilite con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico e dell'Ambiente. Il fondo ha una dotazione di 100 milioni di Euro per l'anno 2020, 200 milioni per gli anni 2021 e 2022, e possono convergervi contributi ed essere definiti

⁴ Si veda https://www.filleacgil.net/images/cannata/EDILIZIA/PropostaFilleaLegambiente_020420.pdf

accordi con Banca Europea degli investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, sistema bancario e Poste Italiane, Regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito a favore delle famiglie. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per gli anni 2020, 2021, 2022 di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

Motivazioni

In Italia gli interventi di efficienza energetica di edifici e condomini sono limitati a fronte di incentivi introdotti in questi anni che arrivano a coprire fino al 75% delle spese. Per gli interventi in edilizia è stata introdotta anche la cessione del credito per permettere di superare i problemi di accesso alle detrazioni fiscali da parte delle famiglie a basso reddito e di quelle incapienti, con un trasferimento verso chi realizza l'intervento o altri soggetti (nel caso degli incapienti questa possibilità è stata anche allargata a istituti di credito e intermediari finanziari). Questi provvedimenti aiuterebbero le famiglie a spendere meno, attraverso interventi di riqualificazione che producono benefici ambientali e climatici, ma anche di sicurezza in un Paese che ha larga parte del suo territorio a rischio sismico. La spinta nella direzione dell'efficienza energetica ha anche un importante obiettivo sociale, perché la spesa per il riscaldamento delle abitazioni è la voce principale delle bollette energetiche delle famiglie (e varia tra 800 e 1500 euro all'anno di media) con circa 2 milioni di famiglie che vivono in una condizione di povertà energetica con difficoltà a pagare la bolletta del riscaldamento.

La ragione fondamentale per cui gli interventi non partono è da individuarsi nell'accesso al credito. Una parte delle famiglie potrebbe utilizzare la consistente detrazione in 10 anni, ma non ha le risorse da anticipare. Altre famiglie non hanno capienza di reddito, ma nel caso della cessione del credito dovrebbero comunque anticipare una parte della spesa mentre la restante parte è anticipata da imprese che realizzano l'intervento o che intervengono nella cessione del credito. Finché non si risolve questo problema, malgrado il nostro Paese abbia uno dei sistemi di incentivo più competitivi al mondo per gli interventi di efficienza energetica, i cantieri non apriranno.

Sono le famiglie il punto debole dell'accesso al credito per gli interventi di efficienza energetica, perché per le imprese e la pubblica amministrazione è stato introdotto il Fondo per l'efficienza energetica presso il Ministero dello sviluppo economico⁵ la cui gestione è affidata ad Invitalia. Un segnale importante è stata la scelta di allargare agli interventi di efficientamento energetico i benefici del fondo di garanzia rifinanziato con il Decreto Crescita 2019, ma riguarda l'acquisto di prima casa⁶. Con l'intervento proposto si crea un fondo che permetterebbe alle famiglie di accedere al credito direttamente presso sportelli bancari e uffici postali. In questo modo si potrebbe permettere alle famiglie di realizzare un intervento con prestito spalmato su 10 anni, nel caso degli edifici anche senza cessione del credito oppure di accedere al prestito per la parte di spesa non coperta dalla cessione. Il vantaggio per le famiglie sarebbe immediato, potendo beneficiare da subito della riduzione dei consumi in bolletta o nelle spese per il carburante.

3) RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PATRIMONIO EDILIZIO RESIDENZIALE PUBBLICO

⁵ <https://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/efficienza-energetica/fondo-nazionale-efficienza-energetica>

⁶ <https://www.consap.it/famiglia-e-giovani/fondo-di-garanzia-mutui-prima-casa/>

1. *Al fine di favorire l'elaborazione di progetti e la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica delle Regioni e dei Comuni sono assegnati contributi soggetti a rendicontazione pari a 100 milioni di Euro per l'anno 2020, 200 milioni per il 2021, 300 milioni per il 2022. Gli interventi dovranno garantire il raggiungimento dei requisiti di coibentazione contenuti nel Decreto 26 gennaio 2010 "Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici".*
2. *Agli oneri di cui ai commi precedenti si provvede mediante il Fondo green di cui ai commi 85 e 86 della Legge 160/2020 attraverso Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze di intesa con il Ministero delle Infrastrutture.*

Motivazioni

Il patrimonio di edilizia residenziale pubblica nel nostro Paese è caratterizzato in larga parte da un rilevante stato di degrado edilizio ERP, dovuto alla mancata manutenzione ma anche all'età dei circa 900mila alloggi di proprietà pubblica, di cui circa 790mila in gestione alle aziende per la casa. L'emendamento propone di stanziare risorse per la progettazione e per gli interventi di riqualificazione energetica con l'obiettivo di produrre risultati ambientali e sociali. E' infatti nei quartieri ERP che l'intreccio tra povertà abitativa e povertà energetica è più che mai evidente e sono questi i quartieri dove, come molte esperienze dimostrano, la riconversione in chiave ecologica delle abitazioni, riducendone a monte il fabbisogno energetico, rappresenta una risposta strutturale e ben più efficace di qualsiasi sussidio. La proposta prevede di raggiungere standard in termini di fabbisogni energetici che possano permettere alle famiglie di ridurre le spese per il riscaldamento estivo e il raffrescamento invernale in modo strutturale. Inoltre attraverso interventi di riqualificazione di edifici che prevalentemente si trovano nei Comuni capoluogo, si riesce a restituire identità e dignità a insediamenti oggi spesso ai margini e considerati insicuri, che invece se correttamente accompagnati con politiche di coinvolgimento dei cittadini possono efficacemente coniugare assieme obiettivi di riqualificazione urbana, giustizia sociale e giustizia ambientale.

4) INTERVENTI DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI NEI COMUNI ITALIANI

1. *Al fine di favorire l'elaborazione di piani e progetti di adattamento ai cambiamenti climatici e la realizzazione di interventi di manutenzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli spazi pubblici e di allerta dei cittadini, sono assegnati ai Comuni contributi soggetti a rendicontazione pari a 100 milioni di Euro all'anno per l'anno 2020, 200 milioni per il 2021, 300 milioni per il 2022.*
2. *Agli oneri di cui ai commi precedenti si provvede mediante il Fondo green di cui ai commi 85 e 86 della Legge 160/2020 attraverso Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze di intesa con il Ministero dell'Ambiente.*
3. *Al fine di favorire l'integrazione di piani e progetti di adattamento ai cambiamenti climatici con interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, è possibile destinare parte delle risorse previste dal piano Proteggi Italia agli interventi di cui al comma 1.*

Motivazioni

Dal 2010 ad oggi nei Comuni italiani sono oltre 200 i Comuni in cui si sono registrati impatti rilevanti⁷, con danni e conseguenze sulle persone, in un processo che nella prospettiva del cambiamento climatico andrà purtroppo peggiorando. Negli altri Paesi europei le città hanno

⁷ Si veda cittaclima.it

approvato dei piani di adattamento ai cambiamenti climatici che hanno permesso di individuare i maggiori fattori di rischio, le aree prioritarie su cui intervenire, gli obiettivi degli interventi. In questo modo si evita di continuare nell'assurdità italiana di una spesa per la riparazione dei danni degli impatti di fenomeni meteorologici estremi che è 4 volte superiore a quanto spendiamo per la prevenzione. Attraverso gli interventi previsti si permette ai Comuni di disporre delle risorse per l'elaborazione di piani e progetti, ma anche per interventi diretti di adattamento ai cambiamenti climatici funzionali alla mitigazione del rischio idrogeologico.

5) FONDO PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE

A integrazione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Fondo per la progettazione degli Enti locali, destinato al cofinanziamento statale della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli Enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, sono stanziati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2030. Agli oneri di cui al presente si provvede attraverso il Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali, di cui alla Legge 160/2019.

Motivazioni:

Il patrimonio edilizio pubblico ha bisogno di urgenti interventi di riqualificazione energetica e anti sismica, purtroppo questi interventi procedono a rilento malgrado l'entrata in vigore di strumenti di incentivo, perché gli Enti Locali non dispongono di progetti da candidare né di risorse per finanziare la progettazione. La creazione nel 2018 del fondo per la progettazione ha consentito di superare questa barriera e appare quanto mai urgente ampliarne il gettito in modo da dare certezze alla programmazione e agli interventi da parte dei Comuni.

6) PROROGA DI INDUSTRIA 4.0 E PROSPETTIVA GREEN

Modifiche alla normativa in materia di credito di imposta per investimenti in beni strumentali:

1. *Le misure di cui alla Legge 160/2019 in materia di investimenti delle imprese in beni strumentali di cui ai commi 184 e successivi sono prorogati fino al 31 Dicembre 2021.*
2. *Al fine di sostenere la transizione del sistema industriale verso la decarbonizzazione e l'economia circolare gli investimenti da parte delle imprese in sistemi di autoconsumo da fonti rinnovabili per la parte che riguarda l'accumulo di energia elettrica, nonché sistemi di miglioramento del processo produttivo al fine di ottenere sottoprodotti e sistemi di recupero e riutilizzo degli scarti di produzione, beneficiano del credito d'imposta per i beni strumentali di cui all'Articolo 1 comma 189 della l. 27 Dicembre 2019 n. 160 e sono considerati investimenti in materiali tecnologicamente avanzati. All'Allegato a) annesso alla legge 11 Dicembre 2016, n. 232 sono aggiunte le voci di seguito: "sistemi con tutti i relativi macchinari e componenti di accumulo di energia elettrica da integrare in impianti di autoproduzione e autoconsumo esistenti o nuovi, sistemi con tutti i relativi macchinari e componenti preordinati al miglioramento del processo produttivo al fine di ottenere sottoprodotti, sistemi con tutti i macchinari e componenti relativi di recupero e riutilizzo degli scarti di produzione".*

Motivazioni:

In una fase difficile come quella che sta vivendo il sistema industriale italiano a seguito della crisi del Covid-19 occorre dare certezze agli investimenti del settore industriale italiano prolungando il programma Industria 4.0 almeno fino a fine 2021. Inoltre la competitività del sistema industriale

italiano può trarre grande beneficio dalla possibilità di prodursi direttamente l'energia attraverso le fonti rinnovabili in autoconsumo, riducendo la spesa per l'acquisto, e di ridurre la spesa per la gestione dei rifiuti. In questi anni si sono fatti grandi passi avanti tecnologici rispetto alle possibilità di autoproduzione da fonti rinnovabili e nei processi di recupero e riciclo di rifiuti che devono entrare nei processi industriali per produrre vantaggi diretti per le imprese e di interesse generale sia per la riduzione di inquinanti atmosferici e gas serra che di smaltimento di rifiuti industriali. La direzione è quella dell'autoconsumo e condivisione di energia da rinnovabili e di simbiosi industriale, in modo tale che i rifiuti prodotti da alcune imprese possano essere recuperati e valorizzati all'interno del processo produttivo o come materie prime per un'altra. In questo modo si riduce la necessità di energia fossile e di materie prime vergini. Con l'intervento normativo proposto gli investimenti delle imprese che vanno verso l'autoproduzione da fonti rinnovabili beneficiano per la sola parte che riguarda l'accumulo di un credito di imposta vantaggioso, previsto dalle norme in vigore per i beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati. Dello stesso credito d'imposta possono beneficiare gli investimenti da parte delle imprese che consentono di ridurre, recuperare e riciclare rifiuti industriali all'interno del processo produttivo. La scelta si motiva per un periodo limitato di anni, perché questo tipo di interventi essendo innovativo ha costi di investimento oggi rilevanti che nel tempo, come avvenuto ad esempio per il solare fotovoltaico, si andranno a ridurre e quindi a determinare la non necessità di incentivi di questo tipo.

7) MISURE A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE

Accelerazione dei decreti *End of waste* sulla cessazione della qualifica di rifiuto

Il Governo è delegato ad adottare entro 180 giorni, su proposta del Ministero dell'Ambiente, un Decreto Legislativo per semplificare l'iter di emanazione dei decreti End of waste per la cessazione della qualifica di rifiuto, snellendo il sistema dei controlli previsti con il decreto legge n. 101/2019, convertito con la legge n. 128/2019.

Tariffazione puntuale per le utenze produttrici di rifiuti

Il Governo è delegato ad adottare entro 180 giorni, su proposta del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, un Decreto Legislativo per rendere obbligatoria la tariffazione puntuale sui rifiuti prodotti dalle singole utenze domestiche o produttive entro il 31 dicembre 2021, modificando l'art. 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Motivazioni

Per permettere all'economia circolare nel nostro Paese di decollare occorre semplificare l'iter di emanazione dei decreti *End of waste* che definiscono la cessazione della qualifica di rifiuto. Oggi questi provvedimenti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare seguono un percorso di valutazione e approvazione farraginoso che è stato ulteriormente complicato con il decreto legge n. 101/2019 sulle crisi aziendali approvato lo scorso autunno per superare lo stallo del settore causato dalla precedente sentenza del Consiglio di Stato sull'autorizzazione dell'impianto di riciclo dei prodotti assorbenti per la persona sito nel Comune di Spresiano (Tv). Si prevede di delegare il Governo a snellire questo iter burocratico per permettere come in altri Paesi europei una veloce definizione e approvazione dei decreti *End of waste*.

Per promuovere concretamente l'economia circolare e per garantire equità nel pagamento della tariffa rifiuti, occorre superare definitivamente il sistema presuntivo della tariffazione normalizzata, commisurata ad esempio per le utenze domestiche sul numero dei componenti del nucleo familiare e sulla superficie dell'abitazione. Si prevede di delegare il governo ad emanare un d.lgs. che preveda l'obbligatorietà della tariffazione puntuale secondo il sistema "*pay as you*

throw” per tutte le utenze che producono rifiuti, da quelle domestiche a quelle produttive, per premiare economicamente chi produce meno rifiuti da avviare a smaltimento.

8) CREAZIONE DI UN FONDO NAZIONALE PER LA BONIFICA DEI SITI ORFANI

- 1. E' istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo di rotazione per la bonifica dei siti orfani. Tale fondo dovrà essere alimentato da una quota pari al 30% dei proventi derivanti dal tributo speciale per il deposito in discarica istituito con la legge 549 del 1995.*
- 2. Le risorse del Fondo di rotazione dovranno essere destinate secondo un criterio di premialità per l'applicazione delle tecnologie di bonifica in situ al fine di ridurre il trasporto e lo smaltimento in discarica dei materiali contaminati e il rischio di attività illecite connesse a tali operazioni.*
- 3. Con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare sono fissati i criteri di funzionamento del Fondo e di accesso per la bonifica dei siti orfani.*

Motivazioni

L'Italia deve chiudere definitivamente con l'eredità dell'inquinamento industriale. Vanno rimossi i rischi sanitari per le popolazioni esposte, ripristinato lo stato di qualità di acqua, suolo e aria per recuperare aree da troppo tempo inquinate. Non è più ammissibile che oltre 170 mila ettari di territorio e circa 80 mila ettari a mare siano ancora da bonificare dopo 30 anni dall'individuazione delle aree a elevato rischio di crisi ambientale e l'avvio nel 1998 di un Programma nazionale di bonifica di siti (Sin) avvelenati da inquinamento e rifiuti di ogni tipo e che rimangono senza speranza di cambiamento. A questi si aggiungono i Siti di interesse regionale (Sir) e locali che si trovano nella stessa situazione. Ogni anno si aggiungono diverse centinaia di discariche abusive dove vengono smaltiti illegalmente diversi milioni di tonnellate di rifiuti speciali come descritto nell'annuale Rapporto Ecomafia pubblicato dalla nostra associazione. Tra i rifiuti trafficati spesso vengono rinvenuti anche quelli derivanti dalle attività di risanamento ex situ solo fittiziamente portate negli impianti di smaltimento autorizzati. Molti di questi sono siti orfani la cui bonifica non parte per mancanza di risorse da parte delle istituzioni locali. Pertanto si propone di istituire un Fondo nazionale sul modello di uno strumento attivo negli Stati Uniti dal 1980 (Superfund) per garantire le risorse per la bonifica dei siti orfani da parte degli enti pubblici. Le risorse devono privilegiare gli interventi di bonifica con sviluppo di tecnologie adeguate a svolgere attività di risanamento direttamente in situ per evitare la movimentazione dei rifiuti.

9) RINNOVO DEL MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO REGIONALE E URBANO

- 1. Le risorse del fondo per l'acquisto di materiale rotabile per il trasporto pubblico ferroviario regionale e regionale, tramviario e metropolitano ex comma 866 art. 1 L. 208 / 2015, sono incrementate di 200 milioni di Euro all'anno per l'anno 2020, 300 milioni per il 2021, 400 milioni per il 2022. Le risorse sono prelevate dal Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali, di cui alla Legge 160/2019.*
- 2. Le risorse del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali, di cui alla Legge 160/2019, e del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alla Legge 232/2016 sono destinate in via prioritaria, con un vincolo pari ad almeno il 30%, alle infrastrutture di mobilità sostenibile nelle città e all'acquisto di materiale rotabile ferroviario e su gomma per il trasporto pubblico locale e ferroviario regionale.*

Motivazioni:

Le città italiane vivono da anni una drammatica situazione di inquinamento atmosferico e di congestione del traffico, dovuta a un'offerta inadeguata di trasporto pubblico se confrontata con gli altri Paesi europei. La proposta, prevede senza nuove risorse, ma orientando quelle già previste a Bilancio di spingere gli investimenti per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario in circolazione nelle città e regioni italiane, e alla realizzazione di infrastrutture di mobilità sostenibile. Una politica di questo tipo produce anche benefici industriali e occupazionali in quanto permette di dare continuità al lavoro delle imprese che producono treni sul territorio italiano.

10) WELFARE MOBILITÀ PER I DIPENDENTI

Per promuovere la mobilità sostenibile e condivisa, al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R., 22/12/1986 n° 917, G.U. 31/12/1986), all'art.51, comma 2, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la lettera d-ter):

“le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, non solo per abbonamenti ai mezzi pubblici regionali o interregionali, ma anche per l'acquisto, il noleggio e la fruizione condivisa in Sharing di mezzi di trasporto quali auto, moto, scooter, e-bike in servizi aziendali (corporate sharing), dal dipendente e dai familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per una somma complessivamente di importo non superiore a Euro 1000,00 nel periodo d'imposta”.

Motivazioni

La mobilità sostenibile si sta affermando sia con l'evoluzione verso motorizzazioni e mezzi a basse o nulle emissioni (quindi ibridi elettrici, elettrici e elettromuscolari), sia con l'affermazione di servizi di mobilità (MAAS) disponibili prevalentemente nelle grandi aree urbane. In genere tali servizi sono i primi ad usare in modo preponderante mezzi ibridi ed elettrici. Le imprese e gli enti, quindi i datori di lavoro, soprattutto nelle aree metropolitane o in occasione di trasferimenti di sedi aziendali o delocalizzazioni, in ambito RSI e per pressione sindacale si trovano coinvolti nell'organizzazione e nella ricerca di soluzioni per la mobilità dei dipendenti che allargano la tradizionale funzione dei mobility manager.

A questo scopo si propone la defiscalizzazione della mobilità pendolare sostenibile quando finanziata in tutto o in parte dalle aziende (ed enti) per dipendenti e famigliari: come già oggi per il solo TPL e ferrovia (anche interregionale). In questo modo, sino a mille euro a dipendente all'anno, se dichiarati in busta paga, non costituisce reddito (esente IRPEF) e quindi esentasse. Sino a mille euro all'anno, messi a disposizione dalle aziende per famiglie di dipendenti, per acquistare abbonamenti al trasporto pubblico, treno, servizi sharing mobility cittadino, occasionalmente taxi, e utilizzi a carico del dipendente di veicoli in flotte aziendali in “corporate sharing” (cioè auto quadricicli, moto o e-bike usati non solo per lavoro o per recarsi al lavoro, ma disponibili per la mobilità privata dei dipendenti e famigliari). L'alternativa possibile alla vecchia auto di proprietà inquinante deve diventare sempre di più la “multimodalità” dei mezzi sostenibili.

10) POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI AMBIENTALI

1. È abrogato l'Articolo 17 (*Clausola di invarianza finanziaria*) della legge 132 del 2016
2. All'art. 318-quater del Dlgs 152 del 3 aprile 2006, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

Al fine di integrare le risorse economiche a disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell'ottemperanza delle norme in materia ambientale di cui alla Legge 132 del 2017, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI – bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono utilizzati per il finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni tecniche previste dall'art. 318-ter del medesimo decreto legislativo. Qualora tali prescrizioni siano impartite da un organo di controllo, un'amministrazione o un ente dello Stato, le somme sono introitate in conto entrata del bilancio dello Stato, secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Qualora invece le prescrizioni siano impartite da Enti strumentali, vigilati o dipendenti dalle Regioni, quali le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'art. 1 della legge n. 132 del 2016, le somme sono introitate direttamente nei bilanci di tali Enti. Le Province Autonome di Trento e Bolzano danno applicazione alle disposizioni del presente articolo in conformità al proprio statuto speciale e alle relative norme di attuazione.

Motivazioni

Si può operare un'accelerazione delle procedure autorizzative di carattere ambientale e quindi la realizzazione di opere pubbliche, bonifiche dei siti inquinati, impianti per l'economia circolare, e non solo, potenziando e rendendo uniformi su tutto il territorio nazionale le azioni di prevenzione, controllo e repressione delle attività illegali. Per tale ragione si chiede di rimuovere la clausola di invarianza dei costi per la spesa pubblica prevista nella Legge 132/2016, che ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, perché la sua applicazione porta inevitabilmente a risorse inadeguate nei controlli ambientali e sanitari. Parallelamente è previsto di introdurre un finanziamento per le attività atte a garantire su tutto il territorio nazionale le prestazioni essenziali delle Arpa per la tutela del diritto a un ambiente sano (Lepta), attraverso i proventi derivanti dalle sanzioni previste per gli ecoreati che non hanno causato danno o pericolo di danno ambientale, da corrispondere al soggetto accertatore dell'illegalità ambientale.

11) MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' ENERGETICA

1. *Modifiche al Decreto Interministeriale 28 Dicembre 2007:
Per l'accesso al bonus energia elettrica e gas la soglia è stabilita nell'indicatore Isee di cui alla Legge 26/2019 e possono accedervi tutti i beneficiari del Reddito di cittadinanza.
Possono accedervi inoltre i nuclei famigliari con almeno 2 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro.*
2. *Le risorse previste dal Decreto Legislativo 102/2014, in applicazione della Direttiva 2012/27/UE, per attività di informazione e sensibilizzazione, assegnate ad Enea sono destinate per una quota pari almeno al 30% ogni anno ad iniziative e campagne di informazione delle famiglie sui Bonus energia e acqua da parte dei Comuni, anche in collaborazione con i CAF e i servizi sociali, le associazioni del terzo settore. Le modalità di selezione dei progetti e accesso alle risorse viene definita con Decreto del Ministero del Lavoro di intesa con il Ministero dell'Economia e finanze.*

Motivazioni:

Il Bonus Elettricità e Gas, attivo dal 2008, è al momento l'unica risposta al fenomeno della *povertà energetica*. Un fenomeno di cui si sta prendendo coscienza in questi anni e che si sta affermando in Europa come una vera emergenza sociale, che coinvolge circa 50 mln di persone (si calcola che i

vulnerabili siano circa 80 mln) e che può essere affrontata solo con politiche sociali ed ambientali sinergiche. La povertà energetica è quel “fenomeno che interessa coloro che non possono usufruire di forniture adeguate e affidabili di energia elettrica e gas per indisponibilità di sufficienti risorse economiche” (Supino e Voltaggio, 2018, p. 11), un fenomeno multidimensionale, determinato da: livelli di reddito e di consumo, composizione della famiglia, costo dell’energia, efficienza energetica abitazione, posizione geografica, differenze climatiche, stato di salute delle persone, stile di vita, percezione della propria condizione. Colpisce soprattutto gli anziani e le persone sole. Le conseguenze in termini di qualità della vita e di salute sono abitazioni troppo fredde nei mesi invernali e troppo calde in estate, che accrescono la probabilità di contrarre malattie respiratorie e cardiovascolari. In Italia si parla di 9,4 mln di persone (16,4% delle famiglie), che non riesce a scaldare adeguatamente la propria abitazione (dati Istat), contro una media EU dell’8,7%, e quasi il 9% è in ritardo con il pagamento della bolletta, contro una media EU dell’8,1%, mentre il 23% vive in abitazioni umide con perdite e riparazioni da fare. Attualmente possono ottenere il bonus elettrico e gas quei nuclei familiari che si trovano in una condizione di vulnerabilità economica (soglia ISEE di 8.256 €, che sale a 20.000 € con 4 figli) o che hanno già accesso a misure di contrasto alla povertà come il reddito di cittadinanza e la carta acquisti. Il Bonus consente una riduzione dei costi in bolletta, in media del 30%. Lo sconto varia da 71 € a 153 € a seconda del numero dei componenti della famiglia, per il bonus elettricità. Per il bonus gas, il diritto di accesso è riservato a chi utilizza il gas naturale. Per acqua calda e cucina varia da 33 € a 53 €, per famiglie oltre i 4 componenti, se c’è anche il riscaldamento varia da 80 € a 205 €, a seconda della zona climatiche, per famiglie fino a 4 componenti, da 111 € a 297 € per più di 4 componenti. Il risparmio è del 15% circa sulla spesa media annua, al netto delle imposte. Al 31 dicembre 2018 il numero di famiglie che ha ottenuto per almeno una volta il bonus, dall’avvio del meccanismo è di 2.9 milioni per l’elettrico e di circa 1.8 milioni per il gas. Le percentuali variano a livello territoriale: nelle regioni del Sud i beneficiari scendono in media al 21%, mentre nelle regioni del Nord salgono al 43%. Manca una corretta ed esauriente informazione, ci sono barriere psico sociali e le procedure di accesso sono troppo complesse e non rispondono alle reali esigenze sociali, perché il valore economico non è adeguato ed il limite Isee di accesso è troppo basso. Con le proposte si superano alcune di queste barriere, equiparando la soglia di accesso a quella del Reddito di cittadinanza, e prevedendo l’automatico accesso a tutti i beneficiari, e abbassando le soglie di accesso per le famiglie con numero di figli a carico ridotto da 4 a 2. Inoltre per allargare l’informazione sul bonus si affida la possibilità ai Comuni, anche in collaborazione con i CAF, i servizi sociali e le associazioni del Terzo settore, di realizzare specifiche campagne di informazione per le famiglie in difficoltà sul bonus, con risorse da prendere da quelle stanziare per le campagne di informazione sull’efficienza energetica ad Enea che risultano pari a 3 milioni di Euro l’anno.

12) REGOLARIZZAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI

Disposizioni in materia di regolare soggiorno e impiego degli stranieri non comunitari

- 1. Chiunque, nell’esercizio di un’attività di impresa sia in forma individuale che societaria, intenda occupare alle proprie dipendenze lavoratori non comunitari, comunque presenti sul territorio nazionale, può richiedere, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il nulla osta alla stipula di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali.*
- 2. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, verifica l’ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro regionale per l’impiego competente per territorio. La*

questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno dietro versamento da parte del lavoratore straniero di un contributo di 80,46 euro, e previo pagamento da parte del datore di lavoro di un contributo forfettario pari a 200 euro per ciascun lavoratore assunto.

4. Il Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le modalità operative relative alle procedure di cui ai commi precedenti, incluse le informazioni che devono essere contenute nella dichiarazione di cui al comma 1, i casi di esclusione e le modalità di destinazione del contributo di cui al comma 3 alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.

5. Le risorse derivanti dal maggior gettito Irpef conseguenti alla stipula dei contratti di cui al comma 3 confluiscono nel "Fondo per la riduzione del carico fiscale dei lavoratori dipendenti" di cui all'art. 5 della presente legge.

Motivazioni

La proposta riguarda i cittadini stranieri già presenti nel nostro Paese ma senza un regolare permesso di soggiorno che hanno un lavoro ma non hanno i documenti per essere assunti. Una proposta di questo tipo avrebbe effetti sociali, di civiltà e di legalità importanti, perché permetterebbe a questi cittadini di godere di pieni diritti, ma anche da un punto di vista economico. Secondo le stime legate ai cittadini che rientrano in queste caratteristiche si può stimare una possibile emersione di 400.000 persone - quindi una parte di 500.000-600.000 irregolari che si stima siano presenti attualmente - e considerando che il reddito medio mensile di un lavoratore in Italia è di 20.000 euro lordi l'anno (media tra autonomo e dipendente da dati Istat), calcolando l'Irpef ma considerando detrazioni e bonus "Renzi", si avrebbe a regime una entrata di 2.230 euro all'anno a persona, che per 400mila persone fa 893 milioni di euro di gettito fiscale. A queste cifre vanno aggiunte le marche da bollo (16 euro) e gli importi da pagare per l'emissione del permesso di soggiorno (80,46 euro) per un totale di 38.5 milioni (sempre considerando i 400.000 beneficiari), con cui coprire eventualmente anche gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento. Inoltre, immaginando un contributo forfettario di 200 euro all'atto della presentazione della domanda o del rilascio del titolo di soggiorno, considerando sempre 400.000 beneficiari, si avrebbe subito una entrata un tantum di altri 80 milioni di euro. Ancora maggiori i numeri se guardiamo ai contributi previdenziali: ammonterebbero a oltre 3 miliardi (7.634 euro a persona all'anno). L'emendamento in oggetto, apre una finestra per la regolarizzazione dei cittadini stranieri irregolari già presenti in Italia, prevedendo a fronte dell'immediata disponibilità di un contratto da parte di un datore di lavoro e della successiva stipula, il rilascio di un permesso di soggiorno col pagamento di un contributo forfettario di 200 euro all'atto della stipula del contratto da parte del datore di lavoro per ogni lavoratore assunto. Uno studio commissionato dall'Inps nel 2017 ha valutato gli effetti del provvedimento del 2002 a distanza di anni. Protagonisti dello studio 227 mila lavoratori di 107.000 imprese private emersi in quell'occasione: a fine 2003, appena un anno dopo, nove di quei dieci immigrati lavoravano ancora in Italia. Dopo cinque anni erano ancora l'85 per cento. Gli effetti positivi di questa operazione "legalità" per la collettività sarebbero molteplici. Si offrirebbe l'opportunità di vivere e lavorare legalmente nel nostro Paese a chi già si trova sul territorio ma che, senza titolo di soggiorno, è spesso costretto per sopravvivere a rivolgersi ai circuiti illeciti; si andrebbe incontro ai tanti datori di lavoro che, bisognosi di personale, non possono assumere persone senza documenti, anche se già formati, e ricorrono al lavoro in nero: pensiamo solo alla condizione in cui si trovano decine di migliaia di lavoratori e lavoratrici domestiche; e ancora, con

l'emersione si avrebbero maggiore controllo e contezza delle presenze sui nostri territori di centinaia di migliaia di persone di cui oggi non sappiamo nulla, e quindi maggiore sicurezza per tutti.

3. PROVVEDIMENTI MINISTERIALI DA SBLOCCARE

Per rilanciare l'economia italiana dopo il Corona Virus serviranno risorse e interventi normativi, ma nel frattempo i Ministeri dovrebbero dare seguito a Leggi già approvate, sbloccando risorse e approvando provvedimenti in attesa da tempo.

1) SBLOCCARE IL “BUONO MOBILITÀ” PER LE FAMIGLIE

Il Decreto Clima approvato lo scorso Dicembre ha previsto uno stanziamento per il “Programma Buoni di mobilità” pari a 75 milioni per il 2020 e 180 milioni di euro per le annualità successive. Un Decreto attuativo del Ministero dell’Ambiente e, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, deve istituire il fondo e le condizioni per l’erogazione alle famiglie attraverso i Comuni. Il buono previsto è pari a 1.500 euro per ogni autovettura fino alla classe euro 3 rottamata entro il 31 dicembre 2021, di 500 euro per motocicli fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi (sempre con rottamazione entro fine 2021). Ed è spendibile in tre anni per la famiglia: chi se lo vuole spendere in due o tre abbonamenti per tutti gli anni, chi in una bellissima e-bike, chi infine con un mix di sharing mobility (auto, ma anche scooter o bici) con abbonamenti e una bici.

2) SBLOCCARE LE RISORSE PER LE PISTE CICLABILI

La Legge di Bilancio 2020 ha stanziato 150 milioni di Euro per il co-finanziamento di percorsi ciclabili urbani. Il Ministero delle Infrastrutture deve emanare il Decreto che fissa i criteri per l’erogazione dei fondi, in modo che i Comuni possano candidare progetti inseriti all’interno di un piano da cui “si evinca la volontà di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana”, come sottolinea la Legge. In questo modo diventa possibile in ogni città disegnare vere e proprie reti ciclabili fatte bene, magari guardando al format della Bicipolitana di Pesaro che oggi vede circa un terzo degli spostamenti urbani in bici, e arrivando a replicarlo ovunque.

3) SBLOCCARE LE RISORSE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO

La Legge di Bilancio 2020 ha stabilito di finanziare gli interventi di “riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie”, attraverso un programma finalizzato a “riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un’ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall’Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City)”. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, vengono definiti criteri e obiettivi per la presentazione dei progetti. Per l’attuazione del provvedimento è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato « Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare », con dotazione complessiva di 853,81 milioni di euro, di cui 12,18 milioni di euro per l’anno 2020, 27,25 milioni di euro per l’anno 2021, 74,07 milioni di euro per l’anno 2022, 93,87 milioni di euro per l’anno 2023, 94,42 milioni di euro per l’anno 2024, 95,04 milioni di euro per l’anno 2025, 93,29

milioni di euro per l'anno 2026, 47,15 milioni di euro per l'anno 2027, 48,36 milioni di euro per l'anno 2028, 53,04 milioni di euro per l'anno 2029, 54,60 milioni di euro per l'anno 2030, 54,64 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 51,28 milioni di euro per l'anno 2033.

4) AGGIORNARE LE LINEE GUIDA PER L'AUTORIZZAZIONE DI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI

Il Decreto Legislativo 387/2003 prevedeva l'approvazione di Linee guida volte ad assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, in attuazione delle quali le Regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le Linee Guida sono state approvate nel 2010, ma in questi dieci anni non si sono risolti i problemi delle procedure con moltissimi progetti fermi e conflitti, anche a seguito di Linee guida regionali che hanno vietato o limitato intere categorie di progetti. Se l'Italia vuole raggiungere gli obiettivi previsti dal Pniec deve quanto prima aggiornare le Linee guida coinvolgendo i Ministeri competenti secondo la procedura prevista dall'Articolo 12 del Decreto legislativo.

5) EMANARE DECRETI E REGOLAMENTI PER RENDERE DEFINITIVAMENTE OPERATIVO IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Con l'approvazione della Legge 106 del 6 giugno 2016, si è dato corso alla riforma del Terzo Settore che ha disciplinato il non profit e l'impresa sociale, ma a quattro anni dalla riforma, ancora non sono stati emanati diversi provvedimenti attuativi. In particolare, per quanto riguarda la Legge 106/2016 erano previsti 2 atti, di cui uno ancora non è stato approvato. Per quanto riguarda invece il Codice del Terzo Settore su 24 atti previsti, solo 11 sono stati adottati; per l'Impresa Sociale su 12 atti previsti, solo 3 sono stati adottati; per il Servizio Civile Universale nessuno è ancora stato adottato. Infine per il 5 Per Mille era previsto 1 atto, che è in elaborazione come diversi altri per i provvedimenti precedenti. Al Governo chiediamo di assumersi l'impegno di completare l'emanazione di regolamenti e decreti la cui assenza penalizza il Terzo Settore che, come noto, è costituito da oltre 350mila enti, 860mila dipendenti e produce un volume d'affari di 64 miliardi di euro, dal 2 al 3,5% del Pil italiano. Occorre uscire da una fase di perenne attesa e mettere il Terzo Settore in condizioni di operare avendo chiarezza del RUNTS – registro unico nazionale del Terzo Settore – degli statuti, delle linee guida per le attività di raccolta fondi e delle attività di vigilanza e controllo, solo per citare alcuni ambiti. In modo che un settore cruciale per il Paese, in particolare in un periodo economico così difficile per tante famiglie, possa operare da collante tra le istituzioni e la società, all'interno di riferimenti chiari e trasparenti.

6) SBLOCCARE LE RISORSE PER LA CREAZIONE DI FORESTE URBANE

Il Decreto Clima, approvato lo scorso Dicembre, prevede il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane. Per questi interventi sono stanziati 15 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Per l'attuazione del provvedimento occorre approvare un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata. Successivamente, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto, ciascuna città metropolitana presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le progettazioni, corredate dai programmi operativi di dettaglio con i relativi costi. Gli interventi di piantumazione hanno una valenza multipla, di assorbimento di inquinanti e emissioni di gas serra, ma anche di

contrasto al dissesto idrogeologico e sono per questo favoriti gli interventi che interessano il rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali.

7) COMPLETARE L'ANAGRAFE DELLA SITUAZIONE STATICA E ENERGETICA DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E ACCELERARE GLI INTERVENTI

Il nostro Paese evidenzia dati estremamente preoccupanti sulla condizione degli edifici scolastici che insistono in area di rischio sismico 1 e 2. Secondo dati aggregati Miur, sono il 43,25%, ma di questi solo il 12,7% sono progettati o successivamente adeguati con la normativa tecnica antisismica. Solo il 24,5% degli edifici dispongono del certificato di prevenzione incendi; più del 76% delle amministrazioni, invece, non ha eseguito la verifica di vulnerabilità sismica in tutti gli edifici scolastici di competenza. Eppure l'anagrafe dell'edilizia scolastica risulta ancora largamente incompleta e dunque non permette di comprendere le priorità di intervento e finanziamento per la messa in sicurezza. La conseguenza è che le modalità di erogazione dei contributi per investimenti destinati agli edifici scolastici non procede sulla base del rischio o dei problemi degli edifici, ma della capacità di presentazione dei progetti da parte degli Enti Locali. Per queste ragioni si deve procedere al completamento dei dati dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica da terminare per tutte le scuole in zone a rischio 1 e 2 entro il 2021. Contribuendo, dove non effettuati, all'esecuzione delle indagini diagnostiche relative alla certificazione della vulnerabilità sismica, oggi non ancora presente perfino nelle scuole di comuni in area sismica 1 come Messina, e di controllo dello stato degli elementi non strutturali, che la cronaca ci indica fra le parti più fragili degli edifici scolastici e principali responsabili dei frequenti crolli. Al contempo vanno completate le analisi sulle prestazioni energetiche degli edifici, in modo da individuare i più efficaci interventi di efficienza da realizzare contestualmente a quelli di messa in sicurezza.

Si dovrebbe inoltre sbloccare il fondo sisma, previsto dal "Decreto Genova", di 120MLN, attraverso l'emanazione del Decreto Ministeriale con cui assegnare le risorse e definire termini e modalità di rendicontazione, destinato a Comuni e Province in zone sismiche 1 e 2 - delle 4 Regioni colpite dal sisma 2016-2017 per la messa in sicurezza, adeguamento antisismico e/o nuova costruzione di edifici adibiti ad uso scolastico.

In questo periodo di sospensione delle attività Comuni e Province si ritrovano inoltre, per il rientro a scuola post emergenza da Covid-19, in prima linea nell'adeguamento degli edifici e nella necessità di individuare spazi nuovi e in sicurezza per la didattica. Sarebbe dunque importante utilizzare i mesi di chiusura delle scuole per realizzare alcune attività urgenti come le indagini diagnostiche dei solai, l'adeguamento alla normativa antincendio, le verifiche di vulnerabilità sismica; ma anche interventi di manutenzione ordinaria volti a implementare sistemi di sicurezza e distanziamento indispensabili nella fase di rientro a scuola degli studenti.

8) ACCELERARE GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO

In Italia abbiamo bisogno di accelerare i cantieri nelle aree a rischio idrogeologico attraverso una programmazione più semplice ed efficace e un salto di qualità nella progettazione. Le migliori esperienze sul campo maturate in altri Paesi dimostrano come i progetti che integrano gli obiettivi di riduzione del rischio, l'adattamento al cambiamento climatico e il miglioramento della qualità dei corpi idrici producono risultati duraturi ed efficaci, come da noi oggi purtroppo non avviene. Per cambiare questa situazione occorre approvare quanto prima il Disegno di legge n. 1422 del 2019 (Ddl Cantiere Ambiente), attualmente in Commissione Ambiente al Senato, che permetterebbe la razionalizzazione, semplificazione

e riordino delle norme in materia di salvaguardia del territorio e contrasto al dissesto idrogeologico. Occorre in particolare promuovere gli "interventi integrati" di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità (Legge 164/2014 e definiti al punto 3 dell'allegato al DPCM 28 maggio 2015). In questo modo si potrebbero rendere efficaci gli interventi previsti dai diversi piani e programmi. A partire dai Programmi triennali di interventi 2020-2023, che dispongono di risorse pari a oltre 1,45 miliardi di euro. E poi il Piano Proteggi Italia che prevede per il triennio fino al 2021 circa 10,8 miliardi di euro per la messa in sicurezza del territorio dal rischio di dissesto idrogeologico. Sono cifre rilevantissime che devono essere spese bene, per i progetti più utili in uno scenario di cambiamenti climatici, con cantieri che devono procedere spediti.

9) SBLOCCARE LE RISORSE PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DEI PICCOLI COMUNI

La Legge 158 del 6 ottobre 2017, approvata all'unanimità nella scorsa legislatura, prevede misure per sostenere e valorizzare i Piccoli Comuni fino a 5000 abitanti, che rappresentano l'ossatura del nostro Paese. Sono passati oltre due anni e continuano a mancare i decreti attuativi per dare gambe alla legge, tra cui le risorse per contrastare la perdita dei servizi pubblici, l'impovertimento delle loro economie, lo spopolamento di territori importanti per la qualità delle filiere produttive, per le nostre produzioni agroalimentari, per i servizi ecosistemici che offrono a tutto il paese. Dobbiamo rendere disponibili i 160 milioni previsti e avviare questi progetti. Se non ora quando?



LEGAMBIENTE

VIVA LA RIEVOLUZIONE.

La storia di Legambiente è legata da sempre al desiderio di cambiare il mondo, migliorare l'ambiente e impegnarsi nella difesa del territorio: per il nostro quarantesimo compleanno, celebriamo il bello della #rievoluzione, perché le rivoluzioni cambiano il mondo, ma le evoluzioni lo rendono migliore.

Abbiamo tantissime sfide che ci attendono: fermare la crisi climatica e le ecomafie, liberare il mare dai rifiuti e diffondere stili di vita sostenibili, proteggendo il territorio e chi lo vive. Dobbiamo farci portavoce dell'Italia che non ha paura, che crede fermamente in un futuro migliore e si impegna per realizzarlo.

Per mettere in moto questa #rievoluzione, c'è bisogno della partecipazione di tutte e tutti.

Saremo in tanti.
Saremo inarrestabili.
Unisciti a noi.

Iscriviti al Circolo più vicino o su www.legambiente.it.
Ti aspettiamo!



legambiente.it